



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Naz. VV.F.

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo  
Dipartimento e del Capo del Corpo

Oggetto: Lavoro sportivo extraistituzionale – Circolare applicativa del decreto legislativo n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, sono state introdotte importanti novità in materia di lavoro sportivo svolto dai dipendenti pubblici fuori dall'orario di lavoro.

La presente circolare intende fornire le modalità applicative della citata normativa.

## **NORMATIVA**

L'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021 ha previsto, in particolare, che i dipendenti pubblici *“possono prestare **in qualità di volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.**”*

In tali casi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, della predetta normativa. In particolare, ai sensi del predetto articolo, dette prestazioni **non sono retribuite in alcun modo** e possono essere rimborsate dagli organismi sportivi di cui al comma precedente *“.....anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”*.

Qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un **corrispettivo**, *“la stessa può essere svolta **solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza**, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

*concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se decorso il termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida".*

## **INCOMPATIBILITA'**

In considerazione delle disposizioni sopra citate, appare opportuno evidenziare che l'attività in argomento è incompatibile in presenza di:

- Contratto di lavoro subordinato;
- Contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Apertura di partita I.V.A.

## **REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

In attuazione del citato decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con l'allegato **decreto ministeriale 10 novembre 2023**, il **Dipartimento della Funzione Pubblica** ha individuato i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio della necessaria autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi sportivi retribuiti (All.1).

Secondo il citato decreto, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di detti incarichi è rilasciata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **assenza di cause di incompatibilità di diritto**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; la valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- **insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Il decreto, inoltre, stabilisce che *“l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo **non deve avere carattere di prevalenza** in relazione al tempo e alla durata: **l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dalla normativa contrattuale di riferimento.**

Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

## PROCEDURA

Per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extraistituzionale in qualità di "lavoratore sportivo", il dipendente dovrà presentare apposita istanza, utilizzando il modulo allegato (All.2), indirizzata a questa Direzione Centrale, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, all'indirizzo di posta certificata "riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it".

L'istanza deve essere corredata dal parere del Dirigente dell'Ufficio ove presta servizio il dipendente interessato e dalla proposta di temporanea collaborazione degli organismi sportivi di cui all'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021.

Questa Direzione dovrà esprimersi **entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza**, completa di tutti gli elementi richiesti, trascorsi i quali la stessa è da ritenersi in ogni caso accordata ai sensi dell'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021.

Si precisa che l'attività lavorativa extraistituzionale non potrà in nessun caso iniziare prima dell'autorizzazione, ovvero prima dei trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza, corredata dalla documentazione sopra indicata.

Nei casi in cui il Dirigente esprima **parere sfavorevole**, l'istituto del silenzio assenso non si attiverà e sarà necessario attendere il provvedimento di questa Direzione Centrale.

Si rammenta che nel caso di violazione del divieto di svolgere incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001).

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 53, comma 7-bis).

Le associazioni o le società sportive dilettantistiche (così come qualsiasi altro soggetto privato), entro quindici giorni dal pagamento del compenso, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione di appartenenza; si allega al riguardo il relativo modulo (All.3).

Si prega di comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Volpe